

# Danza & Danza

## STATUTO

### TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1. – E' costituita un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "DANZA & DANZA Associazione Sportiva Dilettantistica". Art. 2. – L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive nelle sue forme esclusivamente dilettantistiche e in particolare la formazione e preparazione alla disciplina della ginnastica e della danza, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa, con la gestione di corsi, di gruppi e di squadre, l'organizzazione di gare, concorsi e rassegne, e di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina della ginnastica e della danza, anche attraverso la promozione di attività formative nel settore dello spettacolo, del teatro, della musica e del canto. Nell'esercizio della disciplina della ginnastica in particolare, sono contemplate attività formative e di preparazione alla cultura fisica, ginnastica dolce e riabilitativa, comprese discipline specifiche quali, a titolo esemplificativo, body building, cardio-fitness, step, tone up, aerobica e quant'altro inerente ad attività fisico-motorie. Ogni attività sarà svolta dall'associazione nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, nonché degli Enti di Promozione Sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica della disciplina sportiva e della danza, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva della disciplina della ginnastica e della danza. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e non, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Il presente Statuto non potrà comunque derogare dalle norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione sportiva, in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti alla organizzazione delle associazioni affiliate ovvero alla gestione delle stesse. In caso di riscontrata difformità, le norme confliggenti con quelle delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, nonché degli Enti di Promozione Sportiva, come sopra individuati, si avranno per non apposte. Art. 3. – L'Associazione ha sede in Verres, Via XXVI febbraio n. 10. E' facoltà dell'Assemblea procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Verres senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto. Art. 4. – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### TITOLO II

I Soci Art. 5. – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Art. 6. – L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Art. 7. – E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Art. 8. – Il socio perde la sua qualifica per decesso, dimissioni, in presenza di inadempienza verso gli obblighi di versamento della quota sociale o in presenza di gravi motivazioni: le inadempienze verso gli obblighi di versamento saranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, le gravi motivazioni saranno sancite dall'Assemblea dei soci. Art. 9. – I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa. I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statuari.

### TITOLO III

Le Assemblee dei Soci Art. 10. – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, per provvedere e per deliberare sul rendiconto economico e finanziario, ed inoltre: • provvede alla nomina, tra i propri soci maggiorenni, del Consiglio Direttivo; • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; • delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera: • le modifiche del presente Statuto; • le designazioni e sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento; • lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2. Art. 11. – L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se nominato. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Verres. Art. 12. – La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci ed a ogni membro degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza o su richiesta del singolo associato con comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Art. 13. – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega. Art. 14. – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto. Art. 15. – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di loro indisponibilità, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente e nomina un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.

#### TITOLO IV

Amministrazione Il consiglio direttivo Art. 16. – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non oltre i nove membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi membri possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprono la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. In caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero di consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Art. 17. – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo: • fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; • decide sugli investimenti patrimoniali; • stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; • delibera sull'ammissione dei soci; • decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; • approva i progetti del rendiconto economico e finanziario, propone il prospetto economico preventivo da presentare all'Assemblea dei soci; • stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; • fissa le date delle assemblee; • redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci; • conferisce e revoca procure. Art. 18. – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri. Art. 19. – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri. Art. 20. – Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.

#### TITOLO V

Il patrimonio Art. 21. – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: • quote annuali di associazione; • proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi; • contributi di Enti pubblici; • contributi volontari di privati; • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; • avanzi netti di gestione.

#### TITOLO VI

Esercizio sociale – Avanzi di gestione Art. 22. – L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il preventivo da sottoporre all'Assemblea. Art. 23. – L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente. Art. 24. – All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### TITOLO VII

Collegio dei Revisori Art. 25. – Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione. Esso sarà composto di tre membri, anche non soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei membri. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.

#### TITOLO VIII

Scioglimento Art. 26. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria; essa è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che perseguano finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### TITOLO IX

Clausola compromissoria Art. 27. – Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di Promozione sportiva di appartenenza. In assenza di tale adesione tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati

dalle parti ed il terzo dai due di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale di Aosta. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

#### TITOLO X

Disposizioni finali Art. 28. – L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione. Art. 29. – L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri: • libro verbali delle Assemblee; • libro verbali del Consiglio Direttivo; • libro dei soci; • libro dei revisori (se nominati). Art. 30. – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile.